

Risposta n. 66

OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - indebita fruizione del tax credit vacanze - articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

Il signor *[ALFA]* (di seguito istante), nell'esporre quanto qui di seguito sinteticamente riportato, fa presente:

- di avere indebitamente usufruito del *tax credit* vacanze di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

- che l'errore è stato determinato da una non corretta compilazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (di seguito ISEE).

Tanto premesso, l'istante chiede di conoscere le modalità per sanare la violazione commessa e se la stessa possa essere regolarizzata attraverso l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene di poter:

- versare il credito di cui ha indebitamente fruito (pari a 400 euro) utilizzando il codice tributo "6915", istituito con la risoluzione n. 33/E del 25 giugno 2020;
- versare gli interessi e la sanzione, in misura ridotta, utilizzando i codici tributo istituiti per l'IRPEF.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 176 del decreto-legge n. 34 del 2020:

- riconosce, al comma 1, per i periodi di imposta 2020 e 2021, *"un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva"*;
- dispone, al comma 4, che detto credito sia utilizzabile, *"esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto"*;
- precisa, al comma 5, che lo sconto *"è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. [...] Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno*

diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni".

A tale ultimo riguardo, con la circolare n. 18/E del 3 luglio 2020 è stato chiarito che *"nello svolgimento dell'ordinaria attività, l'amministrazione finanziaria:*

- in capo al soggetto che fruisce dello sconto e della relativa detrazione in dichiarazione, verificherà l'esistenza dei presupposti, delle condizioni previste dalla legge per usufruire dell'agevolazione, la corretta determinazione dell'ammontare del credito e il suo esatto utilizzo. Nel caso in cui si riscontri la mancata sussistenza dei requisiti, si procederà al recupero dello sconto e della detrazione fruita;

- in capo al cessionario, verificherà l'utilizzo irregolare in misura maggiore rispetto all'ammontare ricevuto in sede di cessione".

Tanto premesso, si è dell'avviso che lo sconto diretto al momento del pagamento del servizio turistico presso la struttura ricettiva prescelta, pari dell'80 per cento dell'importo complessivo del *tax credit* vacanze, abbia, al pari del restante 20 per cento, natura di detrazione d'imposta, sebbene la fruizione dello stesso sia anticipata rispetto al momento di presentazione della dichiarazione. Ciò si evince, peraltro, anche dalle istruzioni al modello 730/2021, laddove è prevista l'esposizione dell'agevolazione in esame nella sezione VI ("*Dati per fruire di altre detrazioni d'imposta*") del quadro E ("*Oneri e spese*"), dove *"vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2020 che danno diritto a una detrazione d'imposta o a una deduzione dal reddito"*. In particolare, nel rigo E83 ("*Altre detrazioni*"), deve essere indicato, con il codice "4", *"l'importo del credito d'imposta Vacanze non spettante, totalmente o parzialmente, e che è stato fruito, sotto forma di sconto per il pagamento del soggiorno"*. Analoghe istruzioni saranno fornite anche in sede di compilazione del modello REDDITI PF/2021, in corso di pubblicazione.

Da quanto sopra riportato discende quindi che, come nel caso prospettato

dall'istante, qualora l'80 per cento del *tax credit* vacanze sia stato indebitamente fruito, lo stesso può essere restituito, senza sanzioni ed interessi, in sede di presentazione della dichiarazione (730 o REDDITI PF), mediante la compilazione degli appositi campi del modello prescelto. Nel prospetto di liquidazione dell'imposta, infatti, l'importo non spettante, totalmente o parzialmente, andrà ad incrementare il debito IRPEF dovuto per il periodo d'imposta 2020 (trattenuto dal sostituto d'imposta/da versare a saldo, secondo le ordinarie scadenze, con il codice tributo "4001"), ovvero a ridurre il credito IRPEF (rimborsato dal sostituto d'imposta/da utilizzare in compensazione) maturato per il medesimo periodo d'imposta.

A completamento di quanto sopra riportato, si precisa altresì che:

- l'istante non dovrà compilare il rigo E83, codice "3" (non avendo diritto all'ulteriore detrazione del 20 per cento);

- il fornitore dei servizi al quale lo sconto è rimborsato sotto forma di credito d'imposta (o il cessionario dello stesso) non perde il diritto ad utilizzarlo in compensazione (rispondendo, come già ricordato, solo qualora ne benefici "*in misura maggiore*" rispetto al dovuto/ricevuto).

[...]

IL CAPO DIVISIONE

(firmato digitalmente)